

COMUNE di CASALSERUGO
Provincia di Padova

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 22.11.2001
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 10.04.2013
pubblicata dal 26.04.2013 all'11.05.2013
esecutiva a termini di legge.
Ripubblicato per 30 gg.
dal 08.06.2013 al 08.07.2013

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Casalserugo è Ente autonomo locale della Repubblica Italiana; ha la rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato e della Regione.
2. L'autogoverno del Comune si realizza, nell'ambito del proprio territorio, con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità. Promuove la convivenza civile, il dialogo, la tolleranza, l'uguaglianza e l'integrazione di tutti i cittadini: di qualunque razza e ceto sociale. Richiede la corresponsabilità nell'adempimento dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità stessa. Rifiuta la guerra quale strumento di sopraffazione e di risoluzione dei conflitti. Riconosce il valore e la cultura della pace, fondata nella libertà, nella giustizia e nella democrazia, al fine di condividere i comuni destini dell'uomo.
4. Il Comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 1. affermazione dei valori umani della persona, della famiglia quale cellula primaria e fondamentale della società;
 2. riconoscimento del diritto inviolabile della vita, dal concepimento fino alla morte naturale;
 3. soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
 4. valorizzazione della attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 5. promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;

6. scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
 7. valorizzazione dell'identità locale in stretta relazione di interdipendenza con i popoli di identità e culture diverse;
 8. tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presente nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
5. Il Comune ispira la propria azione al perseguimento del principio delle pari opportunità fra uomo e donna, garantendo un'adeguata presenza di entrambi i sessi negli organi comunali.

ART. 2 TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Casalserugo si estende per circa 15,52 km. ed è confinante con Comuni di Albignasego, Ponte San Nicolò, Polverara, Bovolenta, Cartura e Maserà.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le seguenti località:
 - a) Casalserugo, capoluogo, sede del Comune e degli organi istituzionali;
 - b) Ronchi del Volo.

ART. 3 SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 04.12.1956 è: "d'argento, al castello di rosso, sormontato da una croce scorciata dello stesso, fondato su un terreno, di verde, ristretto; ed accompagnato sotto da una fascia d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune".
3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto, è costituito da: "drappo partito di bianco d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CASALSERUGO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà

rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Casalserugo - Provincia di Padova".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il Sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una iniziativa.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
8. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
9. La festa del Patrono per il capoluogo è riconosciuta nella ricorrenza della Purificazione della B.V. Maria, il 2 febbraio di ogni anno.
10. La festa del Patrono per Ronchi del Volo è riconosciuta nella ricorrenza di San Martino, l'11 novembre di ogni anno.

ART. 4 ALBO PRETORIO

1. L'albo pretorio è informatico e gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si assolvono attraverso il sito internet del Comune.
2. La pubblicazione all'albo informatico è prevista per le deliberazioni, le ordinanze e gli atti della pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono

pubblicati all'albo anche gli atti di privati per i quali è obbligatoria la pubblicazione.

ART. 5
RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA
ED ALTRI ENTI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune collabora inoltre con altri enti ed in particolare con i Comuni limitrofi, per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, nonché per la promozione di intese e soluzioni coordinate di problemi che coinvolgono l'intera area.

ART. 6 FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadine e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune può assumere iniziative di rilievo extracomunale solo se di natura umanitaria. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 7
CULTURA DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE.

1. Il Comune di Casalserugo riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace e di giustizia.

ART. 8
DIRITTI DEL FANCIULLO

1. Il Comune di Casalserugo accoglie i principi enunciati il 20/11/1989 a New York (USA) nella convenzione sui diritti del fanciullo.
2. Dichiarata la sua volontà di concedere una protezione speciale al fanciullo adottando tutti i provvedimenti appropriati affinché lo stesso sia effettivamente tutelato.

ART. 9
SVILUPPO SOCIALE

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

ART. 10
SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al Comune:
 - a) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto

dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;

b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale, favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito; promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

ART. 11

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) allo sviluppo urbanistico armonioso, programmato e corrispondente ai bisogni della comunità, allo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata che, nel rispetto delle leggi, migliori la qualità della vita dei cittadini, contemperando gli interessi pubblici e quelli privati;
 - b) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
 - c) all'attuazione di piani e strumenti per la Protezione Civile;
 - d) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
 - e) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
 - f) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
 - g) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
 - h) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

ART. 12

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.

Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

CAPO 1° - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 14

FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale:
 - a) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - b) autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
 - c) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - d) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - e) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

ART. 15

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale:
 - a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza

pubblica;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge e comunque in ogni caso in cui debba essere garantita la rappresentanza della minoranza. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

d) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune;

e) il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 16

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco neo eletto convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta il nuovo Consiglio comunale tratta prioritariamente i seguenti argomenti:
 - a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco.
3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo avere proceduto alle eventuali surroghe dei Consiglieri comunali.

ART. 17
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio comunale, per la discussione, un documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche formulando raccomandazioni, osservazioni e proposte di modifica.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, apporterà al documento programmatico le modifiche e/o gli adeguamenti che riterrà di accogliere e ne darà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta successiva.
4. Le periodiche verifiche sull'attuazione del documento programmatico sono costituite:
 - a) dall'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - b) dall'approvazione del rendiconto di gestione.
5. In sede di verifica dell'attuazione del documento programmatico, ogni componente del Consiglio comunale potrà presentare proposte di adeguamento e/o modifica che il Sindaco, sentita la Giunta comunale, potrà accogliere o meno. In caso di accoglimento, darà comunicazione al Consiglio comunale delle modifiche apportate al documento e sottoporrà allo stesso le conseguenti variazioni agli atti di programmazione.
6. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, potrà altresì apportare al programma di mandato gli adeguamenti e le modifiche ritenute necessarie; in tal caso, dovrà preventivamente illustrare al Consiglio comunale, le modifiche e gli adeguamenti che intende apportare, al fine di acquisire ogni valutazione.
7. Il Consiglio comunale, sulla base di esigenze e di problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificare il documento programmatico, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 18
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento approvato dallo stesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento prevede, in particolare, il numero di membri necessari per la validità delle sedute, nel rispetto dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

ART. 19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco, in sua assenza dal Vice-Sindaco e, in assenza di entrambi, dal Consigliere anziano, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 20
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Le indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

ART. 21
DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera Comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Sindaco l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa; i Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
5. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi Consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al Consigliere interessato, a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
6. Il Consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia; nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso Consigliere, dichiara la decadenza procedendo contestualmente alla surroga.
7. La deliberazione con cui viene esaminata ed eventualmente dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Consigliere, sulla cui decadenza si deve deliberare, può partecipare alla discussione e alla votazione dell'atto deliberativo.
8. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
9. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 22
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;
 - b) possono presentare interrogazioni, mozioni nonché esercitare le altre forme di intervento previste dal regolamento;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espellimento del mandato; il diritto di accesso è esercitato senza pregiudizio della funzionalità degli uffici secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- e) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1° è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
 3. Al Sindaco e agli Amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purchè siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
 4. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Consiglieri comunali che siano coinvolti in ogni tipo di giudizi per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.

ART. 23
DIMISSIONI, SOSPENSIONE,
DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, nella prima

adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga con la medesima persona.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, trovano applicazione le disposizioni del precedente art. 21. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del Consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

ART. 24 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuali come segue:
 - a) per la lista di maggioranza, nel Consigliere comunale non componente della Giunta che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 26

COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini, nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini negli organi collegiali. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurimo o per delega. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Consiglio può istituire, altresì, commissioni consiliari temporanee o speciali per lo studio di problematiche specifiche, la delibera istitutiva ne determina la composizione, le finalità e le modalità di funzionamento.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 27

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1° secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, il funzionamento e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 28

COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento e la durata delle commissioni sono stabilite dalla deliberazione che le istituisce.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi

associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

**CAPO III° - GIUNTA COMUNALE:
ART. 29
FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco.
5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;
 - b) approva gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
 - c) adotta lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti di variante al P.R.G. la cui approvazione è attribuita dalla legge al Consiglio; approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del procedimento;
 - d) adotta i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
 - e) approva i protocolli d'intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, nè richiedano specifiche forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f) approva il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi – P.R.O. - con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell'attuazione dei programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione; stabilisce il grado di importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigila sul conseguimento degli obiettivi ed adegua gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario;
 - g) fissa le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi

- regolamenti;
- h) determina la tariffa per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina generale fissata dal Consiglio;
 - i) adotta d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio comunale, le variazioni di bilancio;
 - j) autorizza l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
 - k) dispone l'utilizzo del fondo di riserva;
 - l) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - m) approva la dotazione organica, il programma triennale ed il piano annuale del fabbisogno di personale;
 - n) costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Autonomie Locali;
 - o) nomina le commissioni di concorso;
 - p) nomina l'economista comunale e gli altri agenti contabili interni;
 - q) autorizza la mobilità di personale da o verso l'ente quando tale modalità di copertura del posto non sia già prevista nel programma di fabbisogno del personale;
 - r) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario comunale;
 - s) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazione di beni mobili;
 - t) definisce i criteri generali ovvero quantifica l'entità delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti e persone quando l'apposito regolamento comunale non abbia stabilito le modalità della loro quantificazione;
 - u) promuove e resiste alle liti, provvedendo alle nomine del legale, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune;
 - v) approva il programma e impartisce indirizzi, ovvero definisce le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel P.R.O.;
 - w) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
 - x) provvede alle proposte di rettifiche IRPEF.

ART. 30 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta dallo stesso e da un numero di assessori non superiore a quattro, fra cui un Vice-Sindaco. La Giunta Comunale dovrà essere composta da membri di entrambi i sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi; qualora il numero dei componenti del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi si procederà con l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice-Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità delle sedute del Consiglio comunale.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice-Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

ART. 31
ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori determinata dall'anzianità anagrafica.

ART. 32
DURATA IN CARICA

1. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

ART. 33
SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 34
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 35
FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta comunale.
2. La Giunta esercita collegialmente la propria attività; delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica a maggioranza dei voti e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta stessa o il Sindaco ritengano opportuno sentire.
5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.
6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in una situazione di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO IV° - IL SINDACO
ART. 36
FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza dell'Ente, di presidenza del Consiglio e della Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 37
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comune, fatti salvi i casi in cui la stessa è attribuita dalla legge ai responsabili dei servizi;
 - b) coordina l'attività degli Assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
 - c) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
 - d) ha facoltà di delega nei casi previsti dalla legge;
 - e) nomina e revoca i componenti la Giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 42;
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
 - h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o dalla Giunta, in base alle rispettive competenze;
 - i) rappresenta il Comune in giudizio sia come attore che come convenuto; può

- delegare, con proprio atto la rappresentanza processuale ai responsabili dei servizi;
- j) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, ove la legge non attribuisca tale competenza al responsabile del servizio del procedimento;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - m) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - n) costituisce l'ufficio elettorale comunale in occasione di consultazioni elettorali;
 - o) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - p) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al Comune;
 - q) adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
 - t) può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
 - u) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - v) concede il patrocinio del Comune.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni e atti anche riservati;
 - b) promuove, tramite il Segretario comunale o il Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
 - d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART. 39
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
 - b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio;
 - c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - e) risponde, entro trenta giorni dal ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo, presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
 - f) riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 40
ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - e) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono essere delegate secondo quanto previsto dalla legge.

ART.41
FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, spetta

all'Assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

ART.42
INCARICHI AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di sovrintendere a determinati settori omogenei dell'attività dell'Amministrazione o specifici progetti, riferendone al Sindaco e alla Giunta.
2. Il Sindaco, fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze dei responsabili di servizio, può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti di studio, approfondimento e ricerca su specifici argomenti definendone gli ambiti e le modalità di svolgimento. Tali compiti non possono comunque comportare per il Consigliere cui sono affidati poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzioni vicarie.
3. Gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento.

ART. 43
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale; determinano lo scioglimento del Consiglio e la contestuale nomina di un Commissario.
2. Il Segretario comunale da comunicazione al Prefetto della presentazione delle dimissioni al Consiglio.

CAPO V° - DIVIETO DI INCARICO E CONSULENZE E
OBBLIGO DI ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 44
DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 45
OBBLIGO DI ASTENSIONE E RESPONSABILITA'
DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibero riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma 1° comporta l'allontanamento dell'Amministratore dal luogo delle riunioni durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 46
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di dare costantemente attuazione ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed agli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 47
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

ART. 48
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

ART. 49
DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune disciplina le modalità di nomina, revoca e il contenuto della convenzione. Con l'atto di nomina vengono definiti i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale in conformità al regolamento di cui al comma 2.

ART. 50
RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, avvalendosi delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate.
3. Partecipano alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, sviluppando proposte ed intervenendo attivamente nei momenti di impostazione delle politiche programmatiche poste in atto dagli organi politici.
4. Sono responsabili del conseguimento degli obiettivi e dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
5. Adottano gli atti di gestione nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa dell'attività svolta dall'unità organizzativa cui sono preposti.

ART. 51
INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Spetta alla Giunta comunale avvalersi con apposita deliberazione motivata della facoltà prevista al comma 1, conformemente alla disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ai sensi dell'art. 110, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO IV°-SERVIZI PUBBLICI

ART. 52

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; la loro gestione può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal Comune;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

ART. 53

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 54

CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti e la razionalità economica della gestione.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dalla legge. Qualora il conferimento

riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio e comunque nel rispetto della normativa regionale in materia.

ART. 55 AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale e effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere, Assessore comunale e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano a loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART. 56 ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 55.
4. Il Direttore dell'istituzione l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento, compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 57
SOCIETÀ' DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale approva la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero può promuoverne la costituzione.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, all'insieme dei Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il Comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale, ovvero il numero dei rappresentanti degli enti pubblici e le modalità della loro designazione.

ART. 58
NOMINE

1. Le nomine di cui agli arti. 55 , 56 e 57 sono effettuate sulla base delle competenze professionali ed esperienze maturate in relazione all'attività e i servizi svolti dalle aziende, istituzioni, società.

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ERA ENTI

ART. 59 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 60 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

ART. 61 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o la

- partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti inanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
 3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
 - e) il Presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando gestisce una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 62

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire con altri Comuni, di norma contermini, un'unione allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione, la loro composizione e le modalità per la loro costituzione in conformità alla legge; indica altresì le funzioni svolte dall'Unione e le risorse a ciò necessarie.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
4. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ai sensi della legge.

ART. 63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi

di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, lo approva con proprio atto formale, e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

**TITOLO VI°- PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ART. 64

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della Comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere

alla gestione dei servizi di rilevanza sociale.

3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 65

VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, al fine di ottemperare ai principi della legge intesa a garantire la partecipazione della Comunità all'azione comunale, valorizza le libere forme associative e ne favorisce lo sviluppo.
2. Il Comune può agevolare gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti relativi agli argomenti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni senza scopo di lucro che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, dello sport, del tempo libero, del lavoro, dell'educazione, della scuola, della promozione della cultura e delle tradizioni locali, ed in ogni caso quelle che si ispirano ed operano nel campo del volontariato, della solidarietà e della cooperazione.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, istituisce per le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno democratico che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, un Albo dell'Associazionismo depositato presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.
7. Possono essere istituite le "consulte", costituite dai rappresentanti delle associazioni che operano in settori determinanti della vita sociale ed economica.
8. Le consulte hanno il compito di collaborare all'individuazione degli obiettivi dell'Amministrazione nei settori di intervento di competenza e a tale scopo sono sentite nei momenti di programmazione.

9. Il Regolamento sulle Associazioni determina il numero, i settori, le forme e i modi di operatività delle consulte.

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 66 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

ART. 67 DIRITTI DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il cinque per cento degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate di cui all'articolo 2.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - e) designazione e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 68
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 69
DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 70
REFERENDUM

1. Sono consentiti i referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono esclusi dal referendum:
 - a) lo statuto comunale;
 - b) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - d) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - e) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - f) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - g) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
4. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali,

ART.71
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum e approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

ART. 72
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

ART. 73
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV°- PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 74
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 75 qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed

aziende dipendenti.

2. Presso l'Ufficio Segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.

ART.75 **DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo informatico, può avvalersi dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

ART. 76 **NOTIZIARIO COMUNALE**

1. L'Amministrazione comunale può istituire la pubblicazione periodica di un notiziario comunale per informare della propria attività amministrativa.
2. Il notiziario garantisce appositi spazi ai gruppi consiliari.
3. Il notiziario è aperto a tutti i cittadini, siano essi singoli o associati nei limiti di disponibilità di spazio.
4. La Giunta nomina il Direttore responsabile che sarà coadiuvato dal Sindaco nella veste di Direttore amministrativo.

ART. 77 **AZIONE POPOLARE**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 78
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune recepisce e fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario fissati dalla legge 27.07.2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. E' demandata al regolamento la disciplina attuativa di tali principi, con particolare riferimento all'attività amministrativa ed organizzativa nonché di tutela dei diritti dei contribuenti.

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

ART. 79
DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore civico.
2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di adeguata esperienza giuridica e amministrativa e notoria stima pubblica, nonché dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
6. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c) gli Assessori e i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - d) gli Amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
 - e) i Ministri del culto.
7. Il Consiglio comunale può revocare il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza

prevista per l'elezione.

8. Per gli adempimenti di sua competenza, il Difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati; può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari e dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
9. Al Difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.
10. Il Consiglio comunale, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, l'adesione al servizio di Difensore civico istituito o da istituire a livello sovracomunale della Provincia o da altri Comuni, approvando apposita convenzione per la gestione associata delle funzioni, anche in deroga alla disciplina relativa al Difensore civico comunale.

TITOLO VIII⁰ - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 80

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

ART. 81

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmi e, mediante rilevazioni in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
3. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono approvati dalla Giunta comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità degli stessi.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 83

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalle norme sull'ordinamento degli enti locali.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

ART. 85
NORME TRANSITORIE

1. Fino all'entrata in vigore degli aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 84 restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, continua ad applicarsi l'art. 127 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 nonché l'art. 16 dello Statuto previgente.

INDICE: ARTICOLI
TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali.....
Art. 2 - Territorio.....
Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo.....
Art. 4 - Albo Pretorio.....
Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti.....
Art. 6 - Funzioni.....
Art. 7 - Cultura dei diritti umani e della pace.....
Art. 8 - Diritti del fanciullo.....
Art. 9 - Sviluppo sociale.....
Art. 10 - Sviluppo economico.....
Art. 11 - Assetto ed utilizzo del territorio.....

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi del Comune.....

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 - Elezione, composizione e durata del Consiglio comunale.....
Art. 14 - Funzioni.....
Art. 15 - Attribuzioni.....
Art. 16 - Prima seduta del Consiglio comunale.....
Art. 17 - Documento programmatico di mandato.....
Art. 18 - Funzionamento del Consiglio comunale.....
Art. 19 - Presidenza del Consiglio comunale.....

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

Art.20 • I Consiglieri comunali.....
Art.21 - Doveri dei Consiglieri comunali.....
Art.22 - Diritti dei Consiglieri comunali.....
Art.23 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali.....
Art.24 - Consigliere anziano.....
Art.25 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo.....
Art.26 - Commissioni.....
Art.27 - Commissioni di indagine.....
Art.28 - Commissioni comunali.....

CAPO III° - GIUNTA COMUNALE

Art.29 - Funzioni ed attribuzioni.....
Art.30 - Composizione e presidenza.....
Art.31 - Anzianità degli assessori.....
Art.32 - Durata in carica.....
Art.33 - Sfiducia.....
Art.34 - Cessazione di singoli assessori.....
Art.35 - Funzionamento.....
Art.36 - Funzioni e attribuzioni.....
Art.37 - Attribuzioni di amministrazione.....
Art.38 - Attribuzioni di vigilanza.....
Art.39 - Attribuzioni di organizzazione.....
Art.40 - Attribuzioni per le funzioni statali.....
Art.41 - Funzioni sostitutive.....
Art.42 - Incarichi agli assessori e consiglieri.....
Art.43 - Dimissioni del Sindaco.....

**CAPO V° - DIVIETO DI INCARICO E CONSULENZE E
OBBLIGO DI ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Art.44 - Incarichi e consulenze.....

Art.45 - Obbligo di astensione e responsabilità degli amministratori.....

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art.46 - Principi e criteri direttivi.....

Art.47 - Segretario comunale.....

Art.48 - Funzioni del Segretario comunale.....

Art.49 - Direttore generale.....

Art.50 - Responsabile dei servizi.....

Art.51 - Incarichi a contratto.....

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

Art.52 - Servizi pubblici.....

Art.53 - Gestione in economia.....

Art.54 - Concessione a terzi.....

Art.55 - Azienda speciale.....

Art.56 - Istituzione.....

Art.57 - Società di capitali.....

Art.58 - Nomine.....

**TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE DI
COOPERAZIONE FRA ENTI**

Art.59 - Principi di cooperazione.....

Art.60 - Convenzioni.....

Art.61 - Consorzi.....

Art.62 - Unione di Comuni.....

Art.63 - Accordi di programma.....

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 64 - Organismi e forme associative di partecipazione.....

Art.65 - Valorizzazione del libero associazionismo.....

CAPO 11° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art.66 - Istanze, petizioni e proposte.....

Art.67 - Diritti di iniziativa.....

Art.68 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa.....

Art.69 - Diritto di intervento nel procedimento.....

CAPO 111° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art.70 - Referendum.....

Art.71 - Effetti del referendum.....

Art.72 - Disciplina del referendum.....

Art.73 - Consultazione su atti fondamentali.....

CAPO 1V° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art.74 - Pubblicità degli atti.....

Art.75 - Diritto di accesso e di informazione.....

Art.76 - Notiziario comunale.....

Art.77 - Azione popolare.....

Art.78 - Diritti del contribuente.....

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

Art.79 - Difensore civico.....

TITOLO VIII- PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art.80 - Ordinamento finanziario e contabile.....

Art.81 - Controllo di gestione.....

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione.....

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 83 - Revisione dello Statuto.....	
ART. 84 - Entrata in vigore.....	
ART. 85 - Norme transitorie.....	